



# Comune di Dipignano

PROVINCIA DI COSENZA

---

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO A TUTELA DEL DECORO URBANO**

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

Il presente Regolamento stabilisce le norme riguardanti la riqualificazione dell'ambiente estetico, le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la cooperazione e partecipazione dei cittadini, in forma singola ed associata.

Ha l'obiettivo di preservare e valorizzare il centro storico e l'intero territorio comunale a fini ambientali, storico-architettonici, culturali e turistici.

## TITOLO II – SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

### Art. 2

È vietato:

- a. Danneggiare, deturpare, rimuovere, manomettere, imbrattare con scritte, affissioni, disegni ecc. gli edifici pubblici e privati, monumenti in genere e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano, nonché segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- b. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà, nonché praticare volantinaggio selvaggio con

deposito incontrollato di materiale pubblicitario di ogni genere al di fuori dellacassette postali annesse alle abitazioni e/o altro tipo di immobili pubblici;

- c. sporcare e/o imbrattare il suolo pubblico con rifiuti di qualsiasi genere;
- d. lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- e. depositare qualsiasi tipo di rifiuto all'esterno dei cassonetti;
- f. abbandonare rifiuti su terreni e aree pubbliche che non siano specificamente destinati a tale scopo;
- g. lasciare materiale incustodito od oggetti qualsiasi che possano pregiudicare il decoro urbano, in luoghi prospicienti ad aree e viabilità pubbliche;
- h. ammassare o abbandonare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, qualsiasi tipo di oggetto , compresi veicoli in evidente stato di disuso, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso o l'abbandono relativo a situazioni eccezionali e implicante l'occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;
- i. utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti di qualsiasi tipo, rifiuti o altri simili materiali, che arrechino disagi e inconvenienti igienici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.

### TITOLO III - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

#### Art. 3

Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono allorché non incompatibili con tali norme. Per i controlli, qualora necessiti il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.S.P. Nei casi urgenti tale istanza potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione;

#### Art. 4

a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo se utilizzati a supporto di attività pastorale, al guinzaglio. Se pericolosi, invece, in ogni caso devono essere muniti di museruola, ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 12-12-2006. I cani da gregge, di taglia medio - grande, qualora vengano condotti in aree rurali vocate anche alla fruizione abituale di terzi, debbono essere muniti di museruola;

#### Art. 5

i cani a custodia delle abitazioni, fabbricati o giardini, non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati, in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;

#### Art. 6

- a. a garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani od a chiunque li accompagni, quando gli animali siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, depositando le stesse nei contenitori di rifiuti solidi urbani;
- b. chiunque si occupi dell'alimentazione di animali d'affezione, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove gli animali sono stati alimentati;

#### Art. 7

È vietato:

- a. abbandonare animali domestici;

- b. abbandonare senza controllo all'interno del centro abitato gli animali domestici e che gli stessi lascino residui organici sulle piazze o pubbliche vie;
- c. detenere di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo;
- d. tenere in abitazione animali che recano disturbo a terzi, sia a causa di rumori molesti che di cattivi odori.

#### TITOLO IV - DECORO DELL'AREA PROSPICIENTE LA PROPRIA ABITAZIONE

##### Art. 8

- a. Il proprietario dell'abitazione deve mantenere il tratto di strada immediatamente confinante con i muri o con l'accesso dell'abitazione stessa libero da rifiuti, ingombri, materiali abbandonati o da erbe infestanti o non curate.

In caso di violazione, il Comune può ordinare l'esecuzione degli interventi necessari. il Comune irroga, altresì, la sanzione amministrativa ex art. 7bis TUEL;

- b. Il Comune, allo stesso modo, potrà ordinare l'esecuzione di interventi atti a sanare situazioni pregiudizievoli del decoro urbano, in special modo nel centro storico, anche nel caso di lavori edilizi lasciati incompleti o sospesi oltre i termini consentiti nel provvedimento autorizzatorio.

#### TITOLO V – CANTIERI EDILI

##### Art. 9

Chiunque occupa cantieri di lavoro in aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area ed a restituirla al termine dell'occupazione perfettamente libera e sgombra di rifiuti di qualsiasi tipo. Dovrà essere assicurato il costante

mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta l'estensione del cantiere e nelle immediate vicinanze;

#### Art. 10

il conferimento dei materiali derivanti da demolizioni, costruzioni, ristrutturazioni, è consentito esclusivamente presso discariche autorizzate, salvo diverse disposizioni emanate dai competenti uffici comunali. Non è in alcun caso possibile lo stoccaggio, il deposito o l'abbandono di tali materiali presso altri luoghi pubblici o privati, ubicati sul territorio comunale.

Per le aree private, qualora il proprietario sia diverso dal soggetto responsabile del deposito, la sanzione sarà comminata ad entrambi i soggetti.

### TITOLO VI – ATTIVITÀ ARTIGIANALI E COMMERCIALI

#### Art. 11

Le aree, gli edifici o opifici con destinazione industriale, artigianale o commerciale, insediati sul territorio comunale devono essere idoneamente inseriti nell'ambiente circostante, in modo da non deturpare il decoro dell'area. A tal fine, il Comune può prescrivere l'applicazione di una serie di misure mitigative da attuare a cura e spese dell'azienda.

### TITOLO VII – COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

#### Art. 12

La collaborazione per il decoro urbano da parte dei cittadini (anche costituiti in associazioni, imprese private, comitati, etc...) può consistere nella "adozione" di aree verdi pubbliche o altre aree del comune, in proposte di sponsorizzazione, o in accordi ed intese che abbiano come ragione e motivazione i valori oggetto della presente disciplina. A tal fine, le eventuali richieste da parte dei cittadini dovranno essere approvate da parte dell'Amministrazione comunale ed oggetto di regolamentazione mediante apposita convenzione.

## TITOLO VIII – DISPOSIZIONI PER L'ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO DI DIPIGNANO E SANZIONI

### Art. 13

Il presente Regolamento contiene indicazioni, criteri operativi e prescrizioni da osservare in materia di interventi pubblici e privati relativamente alla progettazione e realizzazione degli elementi di arredo urbano, inteso nell'accezione più ampia del termine, ad integrazione e completamento delle norme dei regolamenti comunali vigenti.

### Art. 14

1. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato al Servizio di Polizia Locale ed ai dipendenti dell'Amministrazione comunale, operanti nelle varie articolazioni della struttura comunale, appositamente delegati dal Sindaco;
2. salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve diverse disposizioni di legge, le violazioni alle norme e disposizioni del presente regolamento saranno sanzionate, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).
3. in tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che ad una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle leggi 24 novembre 1981, n. 689;
4. fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria secondo quanto al precedente comma, il trasgressore sarà in ogni caso obbligato al ripristino dello stato dei luoghi, alla rimozione delle opere e degli elementi di arredo ed al rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nei titoli abilitativi e/o concessioni;

5. in caso di mancata ottemperanza all'ordine di ripristino, di rimozione o al rispetto delle prescrizioni della concessione, il Comune procederà d'ufficio con addebito di spese al responsabile;
6. nei casi di urgenza, l'ordinanza di ripristino o di rimozione potrà essere emessa subito dopo la notifica del verbale e potrà contenere l'ordine di ripristino o rimozione immediata con conseguente procedura d'ufficio e addebito di spese in caso di inottemperanza;
7. quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per la violazione della norma speciale, con le procedure per essa stabilite.

#### Art. 15

1. le norme del presente regolamento abrogano tutte le disposizioni in contrasto, nel rispetto della gerarchia delle fonti. Le ordinanze emesse in attuazione del presente regolamento costituiscono integrazione allo stesso;
2. gli elementi architettonici, decorativi, tecnologici e l'oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale e di arredo preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento verranno fatti salvi, anche se non conformi a quanto indicato nel regolamento stesso, purché a suo tempo espressamente autorizzati;
3. tutti gli elementi di arredo, tuttavia, saranno sottoposti a revisione, applicando le norme del presente regolamento, qualora verrà presentata domanda per il restauro, ripristino o rinnovo globale della facciata.



## ALLEGATO I

# SANZIONI

ARTICOLO VIOLATO	SANZIONE
Art. 2 – commi a, b, c, d, e, h, i	Da 50 a 500 euro
Art. 2 – commi f se rifiuti ingombranti, speciali o pericolosi	Da 250 a 500 euro Da 500 a 1.000 euro
Art. 2 – comma g	Da 100 a 500 euro
Art. 4	Da 50 a 200 euro
Art. 5	Da 50 a 200 euro
Art. 6	Da 25 a 100 euro
Art. 7 – comma a	Da 1.000 a 10.000 euro
Art. 7 – comma b e c	Da 25 a 100 euro
Art. 7 – comma d	Da 50 a 500 euro
Art. 8 - comma a	Da 50 a 500 euro
Art. 8 - comma b	Da 200 a 500 euro
Art. 9	Da 100 a 500 euro
Art. 10	Da 300 a 3.000 euro